ARES Sardegna

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE DONAZIONI, SPONSORIZZAZIONI E PATROCINI

Indice

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE DONAZIONI, SPONSORIZZAZIONI E PATROCINI 1
PREMESSA 2
PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI 2
Art. 1 - Riferimenti normativi 2
Art. 2 - Principi di carattere generale 2
Art. 3 - Definizioni 3
Art. 4 – Commissione di valutazione 3
Art. 5 - Limitazioni e cause di esclusione 4
PARTE II - DONAZIONI 4
Art. 6 - Criteri di accettazione e classificazione del valore 4
Art. 7 - Istruttoria e conclusione del procedimento di donazione 4
Art. 8 - Gestione fiscale e archiviazione delle donazioni 5
PARTE III - SPONSORIZZAZIONI 5
Art. 9 - Inquadramento del contratto di sponsorizzazione 5
Art. 10 - Ambiti di applicazione 5
Art. 11 - Procedura ad evidenza pubblica e conclusione del contratto 5
Art. 12 - Gestione fiscale e pubblicità dei contratti di sponsorizzazione 6
PARTE IV - PATROCINI 6
Art. 13 - Definizione e finalità 6
Art. 14 - Soggetti richiedenti e criteri di valutazione 6
Art. 15 - Casi di esclusione e revoca del patrocinio 6
Art. 16 - Modalità di richiesta e obblighi del beneficiario 7
PARTE V - NORME TRANSITORIE E MODULISTICA 7
Art. 17 – Anticorruzione e Trasparenza 7
Art. 18 - Norme transitorie e finali 7
Elenco della Modulistica Allegata 7

PREMESSA

Il presente regolamento disciplina:

- le seguenti modalità con cui ARES Sardegna acquisisce risorse: "*Contratti a prestazioni corrispettive (Sponsorizzazioni)*"; "*Atti di pura liberalità (Donazioni)*"

- i "*Patrocini a titolo gratuito*".

Il fine è definire indicazioni omogenee e puntuali, prevedendo idonei strumenti di vigilanza e controllo, assicurando l'aderenza ai principi generali di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione e prevenendo possibili situazioni di conflitto di interessi.

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Riferimenti normativi

Per le finalità del presente Regolamento si applicano le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- Codice Civile Titolo V "Delle donazioni" (artt.769-809) e Titolo III "Dei singoli contratti" (artt. 1803-1812);

- Legge 27 dicembre 1997, n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", art. 43;

- Legge 23 dicembre 1998, n. 448, "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", art. 28;

- Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e l'illegalità nella pubblica amministrazione";

- D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA.";

- D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 - Codice dei Contratti Pubblici.

Art. 2 - Principi di carattere generale

1. Il soggetto titolare e/o destinatario finale di tutti gli atti oggetto del presente regolamento è ARES Sardegna nel suo complesso, e non le singole strutture organizzative che la compongono.

2. L'accettazione delle donazioni, la stipula dei contratti di sponsorizzazione e la concessione di patrocini sono subordinati a una valutazione multidisciplinare tramite la Commissione di valutazione (art. 4) che, a seguito di procedimento improntato alla massima semplificazione, attesti il perseguimento di finalità lecite e meritevoli in relazione al pubblico interesse in generale, la compatibilità con i fini istituzionali dell'Azienda, la necessità e/o congruità rispetto alla programmazione aziendale, l'assenza di oneri occulti o svantaggi economici.

3. In mancanza di una precisa indicazione del donante, il Direttore Generale individuerà discrezionalmente la destinazione del bene o della somma di denaro in base a valutazione sulle connesse priorità istituzionali aziendali.

4. L'Azienda motiva per iscritto l'eventuale rifiuto della donazione, della sponsorizzazione o del patrocinio qualora sia lesivo dell'immagine aziendale o generi conflitto di interessi.

5. Per le donazioni, sponsorizzazioni e patrocini di particolare rilevanza pubblica o valore strategico, alla struttura competente per gli Affari Generali compete di riservarsi la facoltà di concordare con lo sponsor o il donante l'organizzazione di eventi di informazione e comunicazione, anche a mezzo stampa / media, di cerimonie e/o di altre specifiche iniziative di diffusione e comunicazione.

Art. 3 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- Donazione: il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione (art. 769 c.c.);

- Sponsorizzazione: contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale lo Sponsor offre un contributo (in denaro, beni o servizi) ad ARES Sardegna, la quale si impegna a promuovere il logo, marchio o immagine dello Sponsor durante le proprie attività istituzionali;

- Patrocinio: il riconoscimento simbolico e l'adesione morale con cui l'Azienda esprime la propria partecipazione a un'iniziativa esterna di particolare rilievo, senza assunzione di oneri finanziari e autorizzando l'utilizzo del logo di ARES Sardegna.

- Atto pubblico: il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato (artt. 2699-2701 c.c.);

- Disponente (Donante / Sponsor): il soggetto pubblico o privato, sia esso persona fisica o giuridica, in possesso dei requisiti di legge per contrarre con la Pubblica Amministrazione, che intenda conferire un diritto, un bene, un servizio o una somma di denaro ad ARES Sardegna;

- Beneficiario (Donatario / Sponsee): l'Azienda Regionale della Salute (ARES Sardegna);

Art. 4 – Commissione di valutazione

1. Al fine di assicurare una puntuale applicazione del presente Regolamento, per quanto riguarda l'analisi di aspetti tecnici e l'individuazione di eventuali conflitti di interesse, viene attivata una Commissione di valutazione, che agisce in maniera indipendente nelle proprie valutazioni. E' composta da 3 membri nominati dalla Direzione Generale, ed ha il compito di valutare la conformità delle proposte di sponsorizzazione, donazione e patrocinio al Regolamento e alla normativa vigente in materia. I nominativi dei componenti della Commissione sono proposti dalla struttura competente per gli Affari Generali, dalla struttura competente per gli Affari Legali e dal Dipartimento competente in materia di acquisizione di beni e servizi. È individuato un segretario nell'ambito della struttura competente per gli Affari Generali. La Commissione viene nominata con provvedimento della Direzione Generale, la quale, ove non condividesse uno o più dei nominativi proposti, richiederà un rinnovo delle proposte medesime.

2. Il parere della Commissione è un parere obbligatorio e vincolante e viene espresso entro 10 giorni dalla data di ricezione della richiesta, fatti salvi i casi di rappresentata urgenza nei quali è richiesta una decisione nei 2 giorni successivi qualora non sia ravvisata una complessità particolare. Il decorso dei 10 giorni senza che la Commissione si sia espressa equivale a parere favorevole per silenzio assenso: in tale caso la struttura competente per gli Affari Generali, ove rilevi questioni di potenziale contrasto con il presente Regolamento, la normativa vigente e/o conflitto di interessi, decide, con eventuale richiesta dui supporto alla struttura competente degli Affari Legali, in luogo della Commissione, informando della decisione la Direzione Generale.

La Direzione Generale, ove si verifichi tale circostanza, valuta l'eventuale sostituzione dei membri della Commissione.

La Commissione si riunisce anche in via telematica, e si pronuncia anche via e-mail raccolte dal segretario, il quale comunica ugualmente via e-mail alla struttura competente per gli Affari Generali la decisione, di cui viene dato atto nel provvedimento di definizione del procedimento, la cui adozione è demandata al responsabile della struttura competente per gli Affari Generali, il quale è delegato alla sottoscrizione di tutti gli eventuali atti conseguenti allo stesso.

Art. 5 - Limitazioni e cause di esclusione

Non possono essere accettati atti di liberalità o sponsorizzazioni:

1. Provenienti da soggetti che non abbiano la piena capacità di disporre del bene o che non ne siano legittimi proprietari.

2. Proposti da soggetti partecipanti a gare d'appalto indette da ARES Sardegna in corso di aggiudicazione, salvo che i beni offerti siano totalmente estranei all'oggetto della gara e sia verificata l'assenza assoluta di conflitti di interesse.

3. Provenienti da soggetti che detengono diritti di esclusiva su materiali di consumo necessari al funzionamento del bene stesso.

4. Aventi ad oggetto beni deteriorati, obsoleti o che richiedano immediati e onerosi interventi straordinari di manutenzione per essere utilizzati.

PARTE II - DONAZIONI

Art. 6 - Criteri di accettazione e classificazione del valore

Ai fini della validità del contratto di donazione, ARES Sardegna adotta la seguente distinzione:

- Donazioni di modico valore: aventi ad oggetto beni mobili (compreso denaro) laddove la modicità del valore deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante. Tali donazioni si perfezionano con la consegna del bene e non richiedono l'atto pubblico notarile, fermo restando il principio di proporzionalità rispetto alle condizioni economiche del donante (art. 783 c.c.).

- Donazioni non di modico valore: richiedono tassativamente la forma dell'atto pubblico a pena di nullità (art. 782 c.c.), con oneri notarili a carico del donante.

- Sostenibilità nel ciclo di vita: non sono accettate donazioni che comportino costi indiretti non sostenibili (installazione, manutenzione obbligatoria non coperta, consumabili esclusivi, smaltimento rifiuti speciali).

Art. 7 - Istruttoria e conclusione del procedimento di donazione

1. Presentazione: Il donatore trasmette la proposta ufficiale ad ARES Sardegna esclusivamente tramite il Protocollo Generale dell'Ente – protocollo@pec.aressardegna.it e utilizzando i moduli allegati al presente Regolamento (allegato A e A1).

2. Istruttoria: La struttura competente per gli Affari Generali assume la competenza del procedimento e nomina un responsabile del procedimento. Il responsabile del procedimento acquisisce i pareri tecnici, laddove

necessario, da parte delle Strutture competenti per materia. Attiva la Commissione di valutazione, mettendole a disposizione tutti i documenti inerenti al procedimento, per l'acquisizione del parere come sopra indicato.

3. Termini: Il procedimento deve concludersi entro 45 giorni dalla ricezione per le donazioni in denaro ed entro 60 giorni per le donazioni di altri beni mobili.

4. Perfezionamento: Per le apparecchiature, la donazione si considera definitivamente perfezionata solo all'esito positivo del verbale di collaudo e della presa in carico inventariale.

Art. 8 - Gestione fiscale e archiviazione delle donazioni

1. Le somme e i beni ricevuti a titolo di pura liberalità (donazione) non costituiscono corrispettivi commerciali, pertanto non sono soggetti a fatturazione né all'applicazione dell'IVA.

2. Tutti gli atti del procedimento sono dematerializzati e archiviati digitalmente. I dati relativi alle donazioni ricevute sono pubblicati sul sito istituzionale di ARES Sardegna nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2013.

PARTE III - SPONSORIZZAZIONI

Art. 9 - Inquadramento del contratto di sponsorizzazione

1. Il contratto di sponsorizzazione è un contratto a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive (art. 1322, comma 2, c.c.). Con tale istituto ARES Sardegna (*sponsee*) si impegna a dare visibilità al nome, logo o marchio del terzo (sponsor) in cambio di un corrispettivo. La disciplina è soggetta all'applicazione di quanto disposto dall'art. 134 del D. Lgs. 36/2023 "Codice dei Contratti Pubblici" nei casi di sponsorizzazioni di importo superiore ai 40.000 euro. Si applicano in ogni caso i principi generali del Codice per quanto riguarda il possesso dei requisiti necessari per contrarre con la Pubblica Amministrazione.

2. Il corrispettivo può consistere in un finanziamento in denaro (sponsorizzazione finanziaria) o in una fornitura di beni, materiali o prestazioni di servizi (sponsorizzazione tecnica). Può consistere, inoltre, in un finanziamento in denaro e contemporaneamente nella fornitura di beni, materiali e servizi (sponsorizzazione mista).

3. Sono escluse dalla disciplina comune di questa sezione le attività di formazione e i relativi eventi formativi, la cui sponsorizzazione resta in capo alle strutture competenti per la Formazione.

Art. 10 - Ambiti di applicazione

1. La sponsorizzazione può riguardare l'organizzazione di progetti di comunicazione, campagne di educazione alla salute, organizzazione di eventi di beneficenza o altre iniziative nell'ambito dell'attività istituzionale.

2. L'Azienda individua gli spazi e i canali utilizzabili per la veicolazione del marchio dello sponsor, suddivisi in:

- Aree fisiche: bacheche, spazi murali in ingressi e corridoi, ascensori, segnaletica aziendale.

- Canali digitali: banner sul portale web istituzionale o comunicazioni digitali programmate e post/menzioni dedicate sui profili social ufficiali dell'Azienda. La diffusione tramite canali social è subordinata al rispetto del piano editoriale e alla preventiva approvazione dei contenuti da parte del responsabile della struttura competente per gli Affari Generali

Art. 11 - Procedura ad evidenza pubblica e conclusione del contratto

1. Al fine di garantire il rispetto del principio di imparzialità e dei requisiti generali ai sensi del D. Lgs. 36/2023, la ricerca degli sponsor avviene mediante pubblicazione di appositi avvisi pubblici (Manifestazioni di interesse) sul portale aziendale - Albo Pretorio per almeno 30 giorni.

2. I soggetti interessati devono inviare un'offerta scritta formale tramite PEC all'indirizzo istituzionale di ARES - protocollo@pec.aressardegna.it utilizzando l'apposito modulo (Allegato B). L'offerta deve specificare il valore economico, la durata e contenere la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, unitamente al modulo sul trattamento dei dati personali (Privacy - Regolamento UE 2016/679).

3. Il versamento del corrispettivo (in denaro, beni o servizi) deve essere effettuato dallo sponsor in anticipo rispetto all'avvio di qualsiasi attività pubblicitaria.

Art. 12 - Gestione fiscale e pubblicità dei contratti di sponsorizzazione

1. I proventi derivanti dai contratti di sponsorizzazione hanno natura corrispettiva e commerciale; pertanto, sono assoggettati a regolare fatturazione elettronica e ad applicazione dell'IVA secondo le aliquote vigenti. Ai fini delle imposte dirette, tali introiti sono classificati come redditi diversi e destinati ai fini istituzionali dell'ente.

2. I contratti sottoscritti sono soggetti agli obblighi di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito di ARES Sardegna.

PARTE IV - PATROCINI

Art. 13 - Definizione e finalità

Il patrocinio rappresenta la massima forma di riconoscimento simbolico e di adesione morale con cui ARES Sardegna esprime la propria partecipazione a un'iniziativa esterna di particolare rilievo culturale, scientifico, sociale o sanitario. La concessione del patrocinio è gratuita e non comporta l'erogazione di contributi finanziari né l'assunzione di spese a carico del bilancio aziendale.

Art. 14 - Soggetti richiedenti e criteri di valutazione

1. Il patrocinio può essere concesso a: enti pubblici, istituzioni scolastiche o universitarie, ordini e collegi professionali, associazioni, comitati e fondazioni senza scopo di lucro.

2. I soggetti privati commerciali possono richiederlo solo per iniziative di eccezionale e documentata rilevanza sanitaria, sociale o scientifica.

3. I criteri di valutazione cardine sono la coerenza con i fini della tutela della salute, la rilevanza e ricaduta positiva sul territorio regionale, la promozione dell'immagine aziendale e la gratuità dell'evento per la cittadinanza.

Art. 15 - Casi di esclusione e revoca del patrocinio

1. Il patrocinio è tassativamente escluso per iniziative promosse da partiti, movimenti politici o organizzazioni sindacali a fini di propaganda, e per eventi a scopo puramente lucrativo o commerciale, e per soggetti che abbiano contenziosi legali pendenti con ARES Sardegna.

2. L'Azienda si riserva la facoltà di revocare con effetto immediato il patrocinio concesso qualora l'iniziativa subisca variazioni nel programma tali da non renderla più conforme ai criteri originali o nel caso emergano fatti lesivi del decoro dell'Ente.

Art. 16 - Modalità di richiesta e obblighi del beneficiario

1. La domanda deve essere trasmessa via PEC ad ARES Sardegna - protocollo@pec.aressardegna.it - almeno 30 giorni prima dell'evento, corredata da relazione dettagliata, programma e autocertificazione di assenza di scopo di lucro e conflitti d'interesse.

2. Il beneficiario si impegna ad apporre il logo ufficiale aziendale sui materiali promozionali con la dicitura: 'Con il patrocinio di ARES Sardegna'. Le bozze grafiche devono essere preventivamente approvate dalla struttura competente per gli Affari Generali prima della diffusione o stampa. Le proporzioni e i colori del logo non possono essere alterati, né è consentito associarlo ad altri marchi o loghi senza un'esplicita autorizzazione.

PARTE V - NORME TRANSITORIE E MODULISTICA

Art. 17 – Anticorruzione e Trasparenza

L'Azienda, quale ulteriore misura di trasparenza, può programmare l'elaborazione di un prospetto riassuntivo delle liberalità, contratti di sponsorizzazione e patrocini che hanno coinvolto l'azienda, da pubblicare su base semestrale sul sito istituzionale dell'ente, nella sottosezione "Altri contenuti" – "Dati ulteriori" della sezione "Amministrazione Trasparente", provvedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti.

Art. 18 - Norme transitorie e finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di adozione della relativa Deliberazione del Direttore Generale di ARES Sardegna.

Elenco della Modulistica Allegata

Allegato A - Modulo Donazione da persona fisica

Allegato A1 - Modulo Donazione da persona giuridica

Allegato B - Modulo Offerta di Sponsorizzazione (Finanziaria/Tecnica/Mista)

Allegato C - Modulo Richiesta di Concessione Patrocinio

Allegato D - Modulo Informativa sul trattamento dei dati personali (Privacy - Reg. UE 2016/679)